



Prot. n. 72 Cat. 14/E - P.A.S

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

- VISTA** la precedente autorizzazione di P.S. ex art. 127 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. e la successiva variazione di sede presentata da **MANETTI Bonaccorso**, nato a Firenze l' 11.02.1974, in qualità di legale rappresentante della società "**GIUSTO MANETTI BATTILORO spa**" - P.I. 00389280488 - per svolgere l'attività di *fabbricazione di oggetti preziosi* presso i locali posti in **Campi Bisenzio via Tosca Fiesoli n.c. provvisorio 89/m**;
- VISTI** gli atti d'Ufficio e la documentazione acquisita;
- ATTESO** che è stata accertata l'idoneità dei locali con sopralluogo effettuato da personale incaricato;
- ATTESO** che le persone sopra generalizzate risultano essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 8, 11, 12 e 131 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 - T.U.L.P.S.;
- VISTI** gli artt. 9, 10, 16, 127 e 128 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 - T.U.L.P.S. e gli artt.11, 12, 16, 243 e seguenti del Regolamento di esecuzione TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;
- VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno in materia;
- VISTO** il D.Lgs n.196 del 30.6.2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il D.Lgs n.231 del 21.11.2007 in materia di antiriciclaggio;
- VISTO** l'art.1 della Legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- VISTO** l'art. 8, comma 2, lett. c del D.Lgs 147/12;
- VISTO** l'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159, della legge antimafia e delle misure di prevenzione;
- VISTI** gli artt. 117 R.D. 18 giugno 1931, n.773 - T.U.L.P.S. e 31 della legge n. 745/38;

AUTORIZZA

il sopra generalizzato Sig. Manetti Bonaccorso ad esercitare l'attività di *fabbricazione di oggetti preziosi* presso i locali sopra indicati.

La presente autorizzazione di P.S. non esula dalla scrupolosa osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, nonchè delle prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 - T.U.L.P.S..

- viene rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza e potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per abuso del titolare o dei suoi rappresentanti, ovvero per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute;
- è permanente, strettamente personale, ha validità esclusiva per i locali suindicati e non esime il titolare dall'assolvimento di tutti gli obblighi di legge nello svolgimento dell'attività;
- è fatto divieto di effettuare la vendita dei preziosi in forma ambulante;
- dovrà essere tenuto il registro previsto dal T.U.L.P.S. specificando: ...

- a. non si possono compiere operazioni se non con persone provviste di carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello stato (art. 128 comma 1);
- b. nel registro delle operazioni giornaliere si devono annotare le generalità di coloro con i quali le operazioni sono compiute (art. 128 comma 2) e le altre indicazioni prescritte dal regolamento (art. 247);
- c. il registro delle operazioni giornaliere deve essere esibito ad Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, ad ogni loro richiesta (art. 128 comma 3);
- d. gli oggetti usati acquistati da privati non debbono essere alterati o alienati prima dei prescritti 10 (dieci) giorni dall'acquisto (art. 128 comma 5).

E' fatto obbligo di osservare le disposizioni finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di cui al D.Lgs 231/07, con particolare riferimento all'art. 1 lett. n ed **all'art. 2 lett. g** ("**dati identificativi**": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA).

- nella registrazione dei beni preziosi usati occorre di specificare dettagliatamente il tipo di oggetto, il metallo e/o le pietre preziose di cui è composto, il peso e una descrizione complessiva dello stesso prevedendone, laddove ritenuto necessario, anche una riproduzione fotografica (o con altro sistema);
- i locali adibiti alla fabbricazione di oggetti preziosi dovranno essere riservati esclusivamente a tale attività;
- occorre munirsi di apposita autorizzazione in caso di deposito/detenzione di sostanze tossiche;
- è vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pietà e la concessione, per professione, di sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse;
- la presente non abilita all'esercizio in via professionale del commercio in oro riservato agli operatori di cui all'art.1, comma 3, della Legge n. 7/2000;
- dovranno essere osservate le disposizioni previste dall'art. 14 del D.P.R. n.150/02 in caso di importazione di oggetti preziosi;
- è fatto obbligo di osservare le disposizioni finalizzate alla prevenzione del riciclaggio di cui al D.Lgs 231/07;
- la presente autorizzazione sarà considerata decaduta di validità qualora la titolare della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

PRESCRIZIONI

- **la presente autorizzazione si intende rilasciata per la fabbricazione di oggetti preziosi, come richiesto dal titolare** e deve essere tenuta esposta in luogo ben visibile;
- dovranno essere mantenuti efficienti ed idonei sistemi di protezione attiva e passiva in funzione antirapina, così come attestato nella relazione tecnica allegata alla richiesta di rilascio della licenza;
- è fatto obbligo al titolare di comunicare preventivamente a questo Ufficio ogni eventuale variazione in merito ai dati indicati nella presente autorizzazione;
- è fatto obbligo al titolare di attenersi alle modalità di vendita autorizzate, osservando le disposizioni predisposte dalla disciplina sul commercio e dai regolamenti comunali;
- la presente autorizzazione dovrà essere restituita con immediatezza in caso di cessazione dell'attività, ovvero per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute.

Firenze, 19 FEB. 2013

FA/lda

IL QUESTORE
(Zonno)

